

**Penale Sent. Sez. 6 Num. 19843 Anno 2021**  
**Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE**  
**Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI**  
**Data Udiienza: 10/03/2021**

### **SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

Aratari Arnaldo nato a Gioia Dei Marsi il 15/08/1958

Maiello Luigi nato a Avezzano il 25/05/1970

avverso la sentenza del 08/06/2020 della Corte Appello di L'Aquila

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Vincenzo  
Senatore

che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.

udito l'avv. Francesco Rosettini, in sostituzione dell'Avvocato Maurizio Capri in  
difesa di ASL N 1 che conclude come da separato atto che deposita.

Udito l'avv. Maria Teresa Di Rocco, in difesa di Aratari, che si riporta al ricorso  
chiedendone l'accoglimento.

Udito l'avv. Antonio Valentini, in difesa di Aratari e Maiello, che conclude  
riportandosi ai motivi chiedendo l'accoglimento.

### **RITENUTO IN FATTO**

La Corte di appello di L'Aquila con sentenza del 8 giugno 2020 ha confermato  
la condanna in sede di giudizio abbreviato di Arnaldo Aratari per corruzione propria  
e di Luigi Maiello per corruzione propria continuata, falsità ideologica e truffa  
aggravata ai danni di ente pubblico.

I fatti, accomunati dalla identità del p.u. corrotto, Angelo Gallese, medico del  
Centro di Salute Mentale di Avezzano, sono in sintesi i seguenti:

4

Aratari pagava Gallese per la predisposizione di cartelle cliniche intestate a sé e al coniuge Tiziana Mascitelli, per attestare una falsa data di inizio delle loro cure presso il centro di salute mentale, da utilizzare nell'ambito di un contenzioso civile.

Luigi Maiello, agente di custodia presso la casa circondariale di Avezzano, otteneva varie certificazioni false per giustificare delle assenze dal lavoro, atti con i quali realizzava altresì dei reati di falso ideologico per induzione, quanto agli accertamenti della Commissione medica di verifica di L'Aquila che attestava il suo stato di salute mentale nonché dei reati truffa ai danni dell'ente di appartenenza per l'incasso indebito delle retribuzioni durante l'assenza dal servizio.

Entrambi propongono ricorso:

Arnaldo Aratari:

primo motivo: violazione di legge per essere stata ritenuta la qualifica di pubblico ufficiale del Gallese pur se esercitava l'attività in favore del ricorrente in regime di intra moenia, ovvero attività meramente privata rispetto alla quale il ruolo pubblicistico sussiste solo nel momento in cui si percepisce l'onorario, destinato per una quota alla struttura sanitaria pubblica.

Secondo motivo: violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza perché la condanna è stata disposta per un fatto storico diverso dal capo di imputazione. Inizialmente, difatti, si accusava il ricorrente del pagamento effettivo di somme in favore del Gallese ma la sentenza dispone la condanna per avere promesso tale pagamento.

Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione. Rilevando, con ampia motivazione, la possibilità di interpretazioni alternative degli atti e la conseguente incertezza della condanna, non potendosi affermare la tesi di accusa al di là di ogni ragionevole dubbio.

Luigi Maiello:

primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione. Svolge argomenti simili al ricorso di Aratari quanto alla sussistenza della qualifica pubblicistica e, inoltre, considera che non vi è prova che il ricorrente, essendo stato sottoposto a visite private, fosse consapevole della qualifica pubblicistica della ricorrente.

secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla affermazione della inesistenza della patologia segnalata nella documentazione medica. Critica il ragionamento della Corte per ritenere falsa la patologia, circostanza necessaria per poter affermare la falsità della documentazione.

Terzo motivo: violazione di legge con riferimento al falso della documentazione della commissione medica di verifica. Svolge argomenti per rilevare come la commissione medica abbia stabilito la condizione del ricorrente

sulla scorta di documentazione della amministrazione penitenziaria e di accertamenti diretti.

Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al reato di truffa per non avere il ricorrente svolto alcuna attività finalizzata a indurre in errore la Commissione medica di verifica. Non è sufficiente la mera esibizione certificazioni per indurre in errore.

Quinto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione. Con ampia motivazione viene prospettata la possibile diversa lettura del medesimo materiale probatorio giungendo alla conclusione che la condanna è stata pronunciata pur non essendo la conclusione certa al di là di ogni ragionevole dubbio.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

Entrambi i ricorsi sono inammissibili.

Arnaldo Aratari:

il primo motivo è manifestamente infondato. Innanzitutto, anche a seguire la prospettiva del ricorrente, è pacifico il ruolo "pubblicistico" del medico che esercita attività in regime di "intramoenia allargata" quando rilascia certificati medici e non solo quando incassa l'onorario per conto dell'ente. Poi, e soprattutto, la difesa non tiene conto che nel caso di specie la sentenza precisa che l'imputato aveva anche falsificato la cartella clinica per poter creare la falsa prova che gli interessati si erano rivolti nel dato momento alla struttura sanitaria pubblica.

Quindi, proprio per la principale delle attività incriminate, era indiscusso il ruolo di incaricato di pubblico servizio.

Il secondo motivo, riferito alla presunta immutazione del fatto, è del tutto infondato.

La Corte non ha affatto modificato l'imputazione ma, nell'ambito della contestazione originaria, ha semplicemente dato atto che pur non essendovi la prova piena della effettiva dazione del denaro in cambio della attività contraria ai doveri di ufficio, il reato è comunque integrato essendo sufficiente la promessa del pagamento. Quindi, certamente non si tratta di una contestazione alternativa ma di un fatto già previsto nella originaria imputazione.

Il terzo motivo è inammissibile perché non rientra tra quelli consentiti ex art. 606 cod. proc. pen. Il ricorrente, lungi dal limitarsi a dedurre questioni in tema di grave carenza o significativi vizi logici della motivazione, svolge un lungo esame del materiale probatorio acquisito per proporre interpretazioni alternative. Si tratta, quindi, di temi deducibili solo in fase di merito.

Luigi Maiello:

il primo motivo è manifestamente infondato. Gli argomenti sono innanzitutto basati su un presupposto erroneo, ovvero che il ricorrente fosse effettivamente

malato e convinto di avere diritto al riconoscimento di una malattia effettiva, che è stato ampiamente smentito dalla Corte di merito con motivazione adeguata e, comunque, non seriamente contestata. Quanto al presunto dubbio del ricorrente sulla qualifica soggettiva del medico, a fronte di una visita effettuata nell'ambito delle attività del Centro di salute mentale, la tesi dell'errore, come chiaramente e logicamente ritenuto alla Corte di appello, è del tutto insostenibile. Comunque, sul punto dell'errore dell'imputato si chiedere una valutazione di merito che, però, non è consentita in questa sede.

Il secondo motivo è manifestamente infondato nonché mirato a dedurre temi di merito non compatibili con il giudizio di legittimità. La Corte ha ampiamente valutato il tema della inesistenza della patologia segnalata nella documentazione medica e gli argomenti del ricorso mirano ad una diversa valutazione dei medesimi elementi fattuali, peraltro in modo ben poco convincente.

Il terzo motivo è palesemente un ulteriore tentativo di riproporre la propria valutazione delle prove, anche in questo caso ponendosi al di fuori dei motivi proponibili in questa sede.

Il quarto motivo continua riproporre gli stessi vizi ribadendo una questione sulla quale la Corte di appello ha espressamente motivato con motivazione congrua e logica.

Il quinto motivo è inammissibile per motivi analoghi al terzo motivo del ricorso di Aratari, trattandosi di una complessiva proposta di rivalutazione in merito del materiale probatorio per giungere ad una diversa decisione. Come gli altri motivi, si pone chiaramente al di fuori dell'ambito del giudizio di legittimità.

Valutate le ragioni inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata nella misura di cui in dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, così deciso il 10 marzo 2021